



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP: Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;**
- **DIP Aggiuntivo R.C. Auto: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Prodotto redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 54 del 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ultimo aggiornamento:

- **Condizioni di Assicurazione 04/2024**
- **DIP 18/06/2025**
- **DIP Aggiuntivo 14/01/2026**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del Veicolo secondo quanto previsto dal D.MISE 54/2020.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza. Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose.

Sono previste inoltre le seguenti clausole aggiuntive alla garanzia di Responsabilità Civile (R.C.A.):

- ✓ guida esclusiva (con riduzione del premio);
- ✓ guida esperta (con riduzione del premio);
- ✓ aumento dei massimali minimi di legge (con aumento del premio)
- ✓ limitazione ed esclusione delle rivalse (Limitazione alla rivalsa € 10.000 sempre inclusa gratuitamente).



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente, del proprietario o del contraente.
- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro; e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

In tutti i casi sopra previsti **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**. La Rivalsa è limitata a € 10.000 in caso di: (i) conducente non abilitato alla guida a norma di legge; (ii) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme; (iii) conducente che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se al momento del Sinistro il conducente non rispetta le caratteristiche previste dall'opzione Tipo di guida scelta e indicata in Polizza, Generali Italia esercita il diritto di Rivalsa, per le somme che ha dovuto pagare ai terzi danneggiati, fino al massimo di € 500 in caso di Conducente esperto Moto e fino al massimo di € 1.000 in caso di Conducente esclusivo Moto. Generali Italia non esercita il diritto di Rivalsa se il conducente guida per stato di necessità o se è un addetto alla riparazione o custodia.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo.

È possibile pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge per la garanzia R.C.A.

Il premio è comprensivo di imposte e del contributo al SSN, quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, se il nuovo premio non è stato pagato, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com.

In caso di recesso, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024 € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai consumatori, quali proprietari e utilizzatori dei veicoli assicurati (motocicli e ciclomotori), che devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 11% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com.

| | |
|---|---|
| All'Impresa assicuratrice | La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitro Assicurativo | È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) |
| REGIME FISCALE | |
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%. |

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Indice

Sezione 1 Definizioni

pag. 3

Sezione 2 Condizioni del contratto base R.C. Motoveicoli

pag. 5

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1 | Oggetto del contratto base R.C. Motoveicoli | pag. 5 |
| Art. 2 | Esclusioni e rivalse | pag. 5 |
| Art. 3 | Dichiarazioni inesatte e reticenze | pag. 5 |
| Art. 4 | Aggravamento di rischio | pag. 6 |
| Art. 5 | Estensione territoriale | pag. 6 |
| Art. 6 | Decorrenza e durata | pag. 6 |
| | Art. 6.1 Diritto di ripensamento | pag. 6 |
| Art. 7 | Pagamento del premio | pag. 7 |
| Art. 8 | Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio | pag. 7 |
| Art. 9 | Attestazione dello stato di rischio | pag. 7 |
| Art. 10 | Denuncia di sinistro | pag. 8 |
| Art. 11 | Gestione delle vertenze | pag. 8 |
| Art. 12 | Oneri a carico del Contraente | pag. 8 |
| Art. 13 | Rinvio alle norme di legge | pag. 8 |
| Art. 14 | Bonus Malus | pag. 8 |
| Art. 15 | Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali | pag. 11 |

Sezione 3 Condizioni aggiuntive al contratto base

pag. 12

Parte I Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio pag. 12

| | | |
|---------|-----------------|---------|
| Art. 16 | Guida esclusiva | pag. 12 |
| Art. 17 | Guida esperta | pag. 12 |

Parte II Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio pag. 12

| | | |
|---------|---------------------------------------|---------|
| Art. 18 | Aumento dei Massimali minimi di legge | pag. 12 |
|---------|---------------------------------------|---------|

Parte III Clausole Aggiuntive senza variazione di premio e automaticamente prestate pag. 12

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 19 | Limitazione delle esclusioni e rivalse (sempre inclusa gratuitamente) | pag. 12 |
|---------|---|---------|

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Sezione 1

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

per «**Codice**»:

il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per «**Codice della strada**»:

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

per «**r.c. auto**»:

assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per «**Impresa**»:

l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

per «**Contratto Base**»:

il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;

per «**Contraente**»:

colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;

per «**Assicurato**»:

il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per «**Terzi danneggiati**»:

i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidenti. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;

per «**Carta Verde**»:

il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;

per «**Veicolo**»:

il veicolo indicato in polizza;

per «**Aree equiparate alle strade di uso pubblico**»:

le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per «**Aree private**»:

le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per «**Bonus Malus**»:

la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

per «**Periodo di osservazione**»:

il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per «**Classe di merito CU**»:

la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

per «**Massimali minimi obbligatori di legge**»:

i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;

per «**Aggravamento del rischio**»:

mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Sezione 2

Condizioni del contratto base R.C. Motoveicoli

Art. 1 - Oggetto del contratto base R.C. Motoveicoli

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempre che, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempre che la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal Proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del Proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del Proprietario.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stata pagato il premio relativo al contratto.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 6.1 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Tre-

viso, o tramite PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com), impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde).

Ricevuta la richiesta di recesso Generali Italia rimborsa al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Art. 7 - Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a. **risoluzione del contratto di assicurazione**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b. **sostituzione del contratto per altro veicolo** che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c. **cessione del contratto di assicurazione** all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al Proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del Codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'Impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di premio

| Classe di merito | Coefficiente di classe | Classe di merito | Coefficiente di classe | Classe di merito | Coefficiente di classe |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 0,700 | 7 | 0,895 | 13 | 1,360 |
| 2 | 0,700 | 8 | 0,946 | 14 | 1,469 |
| 3 | 0,722 | 9 | 1,000 | 15 | 1,587 |
| 4 | 0,760 | 10 | 1,080 | 16 | 1,714 |
| 5 | 0,800 | 11 | 1,166 | 17 | 1,851 |
| 6 | 0,847 | 12 | 1,260 | 18 | 2,000 |

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della classe di merito è determinata dalla esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel periodo di osservazione, di pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive

| Classe di merito | Classe di assegnazione | | | |
|------------------|------------------------|------------|------------|------------------|
| | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 5 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| 6 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| 7 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | 7 | 11 | 13 | 15 |
| 9 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 10 | 9 | 13 | 15 | 17 |
| 11 | 10 | 14 | 16 | 18 |
| 12 | 11 | 15 | 17 | 18 |
| 13 | 12 | 16 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 17 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |

• Riscatto sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto(11), per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

• Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai contraenti. L'attestato di rischio è inoltre disponibile, anche per gli aventi diritto sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome del Contraente, il codice fiscale;
- nome del Proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:

- numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
- numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)";
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al Proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Qualora richiesto dal contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Sezione 3

Condizioni aggiuntive al contratto base

Parte I Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 16 - Guida esclusiva

Conducente esclusivo Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova il soggetto Contraente e intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da una persona diversa da quella identificata e indicata in polizza, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 1.000;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Art. 17 - Guida esperta

Conducente esperto Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 500;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Parte II Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 18 - Aumento dei Massimali minimi di legge

È possibile ampliare la copertura assicurativa aumentando i massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r.c. Motoveicoli.

Generali Italia garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile fino al massimale per sinistro indicato in polizza.

Parte III Clausole Aggiuntive senza variazione di premio e automaticamente prestate

Art. 19 - Limitazione delle esclusioni e rivalse (sempre inclusa gratuitamente)

Limitazione alla rivalsa a € 10.000

Nei casi qui di seguito previsti il diritto di rivalsa di Generali Italia è limitato ad un massimo di € 10.000.

- conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

- relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

